

Regolamento di organizzazione della

Fondazione comune dell'Istituto socio-terapeutico Arlesheim

Valido dal 01.01.2014

Indice

| | |
|--|-----------|
| 1. Organizzazione e amministrazione | 4 |
| 1.1. In generale | 4 |
| 1.2. Organi della Fondazione | 4 |
| 1.3. Sistema interno di controllo (SIC) | 4 |
| 2. Consiglio di fondazione | 4 |
| 2.1. Compiti del Consiglio di fondazione (art. 51a LPP) | 4 |
| 2.2. Composizione del Consiglio di fondazione e organo presidenziale del Consiglio di fondazione | 5 |
| 2.3. Nomina dei membri del Consiglio di fondazione | 6 |
| 2.4. Durata dei mandati e prima nomina del Consiglio di fondazione | 6 |
| 2.5. Procedura decisionale nel Consiglio di fondazione | 6 |
| 2.6. Compiti in materia di organizzazione del Consiglio di fondazione | 6 |
| 2.7. Indennità dei membri del Consiglio di fondazione | 6 |
| 2.8. Prima formazione e perfezionamento del Consiglio di fondazione | 6 |
| 3. Commissione d'investimento | 7 |
| 3.1. Compiti della Commissione d'investimento | 7 |
| 3.2. Composizione della Commissione d'investimento | 7 |
| 3.3. Nomina dei membri della Commissione d'investimento | 7 |
| 3.4. Durata del mandato e nomina di subentranti nella Commissione d'investimento | 7 |
| 3.5. Procedura decisionale nella Commissione d'investimento | 7 |
| 3.6. Indennizzo della Commissione d'investimento | 7 |
| 4. Direttore | 8 |
| 4.1. Compiti del direttore | 8 |
| 4.2. Scelta e qualifiche del direttore | 8 |
| 5. Nomina dell'ufficio di revisione e del perito in materia di previdenza professionale | 8 |
| 6. Integrità e lealtà dei responsabili | 8 |
| 6.1. Premesse e finalità | 8 |
| 6.2. Campo d'applicazione | 8 |
| 6.3. Obblighi dei responsabili | 9 |
| 6.4. Verifica dell'integrità e della lealtà dei responsabili (art. 48g OPP 2) | 9 |
| 6.5. Esclusione di conflitti d'interesse (art. 48h OPP 2) | 9 |
| 6.6. Negozi giuridici con persone vicine (art. 51c LPP e art. 48i OPP 2) | 9 |
| 6.7. Affari per conto proprio (art. 48j OPP 2) | 10 |
| 6.8. Cessione di vantaggi patrimoniali (art. 48k OPP 2) | 10 |
| 6.9. Comunicazione dei legami d'interesse (art. 48l OPP 2) | 11 |
| 7. Disposizioni particolari in materia di trasparenza e obblighi d'informare | 11 |
| 7.1. Pubblicazione di consulenti coinvolti (art. 51c cpv. 4 LPP) | 11 |
| 7.2. Giustificativo delle spese di amministrazione (art. 48a OPP 2) | 11 |
| 7.3. Obbligo di informare (art. 58a OPP 2) | 12 |
| 8. Disposizione finale | 12 |
| 8.1. Riserva di modifica | 12 |
| 8.2. Entrata in vigore | 12 |

Allegato 1: Sistema interno di controllo (SIC)

Allegato 2: Modello di testo personale per la dichiarazione annuale degli assoggettati

Allegato 3: Regolamento di gestione

Allegato 4: Regolamento di nomina

1. Organizzazione e amministrazione

1.1. In generale

Il presente Regolamento di organizzazione stabilisce l'organizzazione e disciplina i compiti e le competenze del consiglio di fondazione, della commissione degli investimenti e del direttore responsabile¹ della Fondazione comune dell'Istituto socio-terapeutico Arlesheim (in seguito «Fondazione»), nonché definisce le disposizioni relative all'integrità e alla lealtà dei responsabili secondo gli articoli 48f – 48l OPP 2. Oltre al presente Regolamento di organizzazione vanno osservate le disposizioni dei regolamenti speciali, in particolare quelle del Regolamento d'investimento.

1.2. Organi della Fondazione

Il Consiglio di fondazione è l'unico organo della Fondazione.

1.3. Sistema interno di controllo (SIC)

Il sistema interno di controllo (SIC) è un importante strumento di gestione del Consiglio di fondazione che offre un contributo decisivo a una gestione efficace.

Il Consiglio di fondazione ha adottato il SIC conformemente all'Allegato 1 e ne sorveglia l'osservanza.

2. Consiglio di fondazione

2.1. Compiti del Consiglio di fondazione (art. 51a LPP)

Quale organo supremo, il Consiglio di fondazione assume la direzione generale della Fondazione, si adopera per l'adempimento dei compiti legali, definisce gli obiettivi e i principi strategici della Fondazione, nonché determina le risorse per il loro raggiungimento. Esso stabilisce l'organizzazione della Fondazione, si adopera per la sua stabilità finanziaria e ne sorveglia la gestione.

Esso svolge i seguenti compiti indelegabili e irrevocabili:

A) Gestione

- a. Definizione del sistema di finanziamento;
- b. definizione di obiettivi in materia di prestazione, piani previdenziali, nonché dei principi per l'utilizzazione delle risorse libere;
- c. adozione e modifiche di regolamenti;
- d. allestimento e approvazione del conto annuale;
- e. definizione del tasso d'interesse tecnico e delle altre basi tecniche;
- f. determinazione della cerchia di assicurati e garanzia dell'informazione agli assicurati;
- g. garanzia della prima formazione e del perfezionamento dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro;
- h. nomina e destituzione della persona incaricata della gestione;
- i. nomina e destituzione del perito in materia di previdenza professionale e dell'ufficio di revisione;
- j. decisione in merito alla ricopertura totale o parziale della Fondazione;

¹ Le designazioni per le persone e le funzioni utilizzate nel presente Regolamento valgono per entrambi i sessi.

- k. adozione di misure ai fini dell'attuazione degli articoli 48f – 48l OPP 2 (art. 6 del Regolamento di organizzazione) e controllo della loro osservanza. In particolare richiesta annua di dichiarazioni personali scritte secondo l'Allegato 3 di tutte le persone assoggettate internamente, comprendenti:
 - la menzione di eventuali legami d'interesse;
 - la conferma che sono stati ceduti eventuali vantaggi patrimoniali che superano il valore di regali occasionali;
 - la conferma che non sono state effettuate operazioni per conto proprio vietate;
- l. decisione in merito a un'indennità adeguata dei suoi membri per la partecipazione a sedute e formazioni;
- m. decisione in merito all'*outsourcing* di attività della Fondazione e approvazione dei contratti di mandato;
- n. comunicazione all'autorità di vigilanza di cambiamenti riguardanti la composizione del Consiglio di fondazione, il direttore, l'amministrazione o la gestione patrimoniale della Fondazione.

B) Organizzazione

- a. Definizione dell'organizzazione;
- b. struttura della contabilità;
- c. adozione del SIC.

C) Investimenti patrimoniali

- a. Responsabilità degli investimenti patrimoniali;
- b. definizione degli obiettivi e dei principi, nonché dell'organizzazione e della procedura relative agli investimenti patrimoniali nell'ambito delle disposizioni legali, in particolare degli articoli 49a e 50 OPP 2;
- c. approvazione del Regolamento d'investimento che fissa i principi della gestione patrimoniale, le linee direttive in materia d'investimento, l'organizzazione degli investimenti, la loro sorveglianza e il relativo rendiconto;
- d. verifica periodica della concordanza a medio e lungo termine fra gli investimenti patrimoniali e gli impegni dell'istituto di previdenza;
- e. definizione dei requisiti che devono adempiere le persone e le istituzioni chiamate a investire e amministrare il patrimonio dell'istituto di previdenza;
- f. decisione riguardo alle banche e ai gestori patrimoniali con i quali la Fondazione intende collaborare e approvazione dei contratti relativi ai mandati.

Il Consiglio di fondazione può attribuire la preparazione e l'esecuzione delle sue decisioni o la sorveglianza di determinate operazioni a comitati o a singoli membri. Esso provvede a informare adeguatamente i suoi membri nell'ambito di un rapporto.

2.2. Composizione del Consiglio di fondazione e organo presidenziale del Consiglio di fondazione

Il Consiglio di fondazione si compone di 8 membri ed è composto in modo paritetico come segue:

- 4 rappresentanti dei datori di lavoro;
- 4 rappresentanti dei lavoratori.

Il presidente del Consiglio di fondazione è designato dalle istituzioni. Queste ultime possono farsi rappresentare da persone esterne. Per il rimanente il Consiglio di fondazione si costituisce da sè.

I rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori devono appartenere alla cerchia di destinatari della Fondazione.

2.3. Nomina dei membri del Consiglio di fondazione

Per la nomina dei membri del Consiglio di fondazione, quest'ultimo ha emanato un Regolamento di nomina (Allegato 4). Esso disciplina il diritto di nomina, il genere di circondari elettorali, il termine delle nomine e le relative modalità di esecuzione.

2.4. Durata dei mandati e prima nomina del Consiglio di fondazione

La durata del mandato dei membri del Consiglio di fondazione è di sei anni. La rielezione è ammessa. Se un membro si ritira durante il mandato, se a causa della cessazione del rapporto di lavoro è escluso dalla cerchia degli assicurati o se per altri motivi non può più svolgere il suo mandato, un altro membro gli subentra secondo le disposizioni del Regolamento di nomina. I membri subentranti assumono il mandato dei loro predecessori.

2.5. Procedura decisionale nel Consiglio di fondazione

Le sedute sono convocate dal presidente a seconda delle necessità, nonché su richiesta scritta di un membro del Consiglio di fondazione. Le convocazioni sono inviate, unitamente all'ordine del giorno, di regola almeno otto giorni prima del termine della seduta dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente.

Il Consiglio di fondazione delibera validamente se è presente più della metà dei membri. Le decisioni devono essere verbalizzate e consegnate ai membri del Consiglio di fondazione entro due settimane dopo la seduta.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta è considerata respinta ed è reinserita nell'ordine del giorno di una nuova seduta. In caso di ripetuta parità, al presidente spetta il voto decisivo. Le decisioni possono essere prese per via di circolazione. Per la validità delle decisioni fatte circolare occorre l'unanimità.

2.6. Compiti in materia di organizzazione del Consiglio di fondazione

Il Consiglio di fondazione disciplina l'organizzazione della Fondazione, in particolare:

- a. definisce gli aventi diritto di firma e la loro iscrizione nel registro di commercio;
- b. nomina i membri della Commissione d'investimento;
- c. nomina il direttore;
- d. approva il budget per l'amministrazione e la gestione patrimoniale;
- e. richiede all'autorità di vigilanza la modifica dell'atto di fondazione.

Il direttore e altri membri del Consiglio di fondazione designati da quest'ultimo hanno un diritto collettivo di firma a due.

2.7. Indennità dei membri del Consiglio di fondazione

I membri del Consiglio di fondazione non sono indennizzati se le sedute e le manifestazioni di formazione e perfezionamento hanno luogo durante l'orario di lavoro e il datore di lavoro concede loro determinate ore di lavoro per lo studio della documentazione e il perfezionamento. Eventuali spese risultanti sono loro rimborsate.

2.8. Prima formazione e perfezionamento del Consiglio di fondazione

Il Consiglio di fondazione disciplina la prima formazione e il perfezionamento dei suoi membri.

I membri appena nominati devono assolvere una formazione di base nel campo della previdenza professionale, sempre che non possiedano già le necessarie conoscenze specifiche acquisite nell'ambito di attività precedenti.

Il Consiglio di fondazione è inoltre tenuto a frequentare annualmente un corso di perfezionamento nell'ambito della previdenza professionale, che è di regola tenuto in comune per garantire che si consideri adeguatamente la speciale situazione della Fondazione.

3. Commissione d'investimento

3.1. Compiti della Commissione d'investimento

La Commissione d'investimento è l'organo specializzato responsabile degli investimenti patrimoniali della Fondazione. Essa prepara le decisioni rilevanti per gli investimenti e dirige la relativa attuazione.

I compiti della Commissione d'investimento sono fissati nell'articolo 7.3 del Regolamento d'investimento; si tratta essenzialmente di:

- a. attuare la strategia d'investimento prevista dal Consiglio di fondazione e garantire l'osservanza del Regolamento d'investimento;
- b. definire gli strumenti d'investimento, sempre che questi ultimi non siano dati dal Consiglio di fondazione nell'ambito del concetto d'investimento;
- c. richiedere al Consiglio di fondazione di aggiudicare o sciogliere mandati relativi alla gestione patrimoniale, contratti con l'ufficio centrale di deposito, ecc.;
- d. sorvegliare i gestori patrimoniali, l'attività d'investimento e i relativi risultati;
- e. preparare un rendiconto periodico all'indirizzo del Consiglio di fondazione.

3.2. Composizione della Commissione d'investimento

La Commissione d'investimento si compone di tre membri del Consiglio di fondazione.

3.3. Nomina dei membri della Commissione d'investimento

La Commissione d'investimento si costituisce da sè.

3.4. Durata del mandato e nomina di subentranti nella Commissione d'investimento

La durata del mandato dei membri della Commissione d'investimento è di sei anni. Se un membro si ritira durante il periodo del mandato, se perde il diritto di nomina a seguito della cessazione del rapporto di lavoro o se non può più assolvere il suo mandato, il Consiglio di fondazione nomina un subentrante. I membri subentranti assumono il mandato dei loro predecessori.

3.5. Procedura decisionale nella Commissione d'investimento

La Commissione d'investimento delibera validamente se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità dei voti, al presidente spetta il voto decisivo. Le decisioni devono essere verbalizzate.

Le decisioni possono essere prese per via di circolazione. Per la validità delle decisioni fatte circolare è necessaria l'unanimità.

3.6. Indennizzo della Commissione d'investimento

I membri della Commissione d'investimento non sono indennizzati. Le spese effettive da essi sostenute sono loro rimborsate.

4. Direttore

4.1. Compiti del direttore

I compiti del direttore sono disciplinati nel Regolamento di gestione (Allegato 3).

4.2. Scelta e qualifiche del direttore

Le persone alle quali è affidata la gestione delle fondazioni devono godere di una buona reputazione ed essere garanti di una gestione irreprensibile. Esse devono inoltre disporre di conoscenze pratiche e teoriche approfondite in materia di previdenza professionale.

Una simile prova può essere fornita da diplomi federali specifici (diploma federale di direttore di casse pensioni) o certificati di capacità (specialista in amministrazione con certificato federale di capacità). Vi sono d'altro canto anche altre possibilità, all'interno o all'esterno del settore della previdenza professionale, di acquisire le corrispondenti conoscenze teoriche e pratiche che abilitano alla conduzione di una fondazione.

Nel caso in cui si rivelassero necessarie nuove assunzioni in seno alla gestione, il Consiglio di fondazione verifica in modo approfondito i candidati quanto alle loro conoscenze teoriche e pratiche, in considerazione del profilo di requisiti posti alla funzione e dei requisiti legali. Per questa verifica esso si avvale all'occorrenza di specialisti esterni.

5. Nomina dell'ufficio di revisione e del perito in materia di previdenza professionale

Nel nominare l'ufficio di revisione e il perito in materia di previdenza professionale, il Consiglio di fondazione deve adoperarsi affinché i requisiti legali posti a detti organi siano adempiuti. Questi requisiti legali sono in particolare:

- l'abilitazione di cui all'articolo 52b e 52d LPP;
- l'indipendenza ai sensi degli articoli 34 e 40 OPP 2. L'indipendenza di questi organi non può essere pregiudicata né effettivamente né in apparenza.

6. Integrità e lealtà dei responsabili

6.1. Premesse e finalità

La Fondazione attua i requisiti di integrità e lealtà dei responsabili secondo la LPP.

6.2. Campo d'applicazione

Tutte le persone che prendono o preparano decisioni o partecipano alle stesse in veste di consulenti sono attribuite alla cerchia delle persone assoggettate.

Le prescrizioni sono vincolanti nell'ambito della Fondazione per i seguenti responsabili:

- il Consiglio di fondazione;
- il direttore;
- i collaboratori della gestione patrimoniale;
- i collaboratori con estese facoltà d'azione;
- i gestori patrimoniali esterni, l'ufficio centrale di deposito, il controller degli investimenti, sempre che non siano sottoposti a una normativa (FINMA, FSA, SEC ecc.).

Al direttore spetta in primo luogo la comunicazione e l'attuazione dei requisiti di integrità e lealtà. Egli rende attenti i collaboratori in particolare sulle disposizioni di cui all'articolo 6.8

del presente Regolamento “Cessione di vantaggi patrimoniali” e provvede affinché nel rapporto di gestione annuale si informi circa la sua osservanza.

6.3. Obblighi dei responsabili

L’obiettivo supremo dei responsabili della Fondazione è la tutela degli interessi dei destinatari nell’ambito della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. Vi rientrano in particolare:

- l’obbligo di fedeltà: i responsabili della Fondazione agiscono nell’esercizio delle loro funzioni indipendentemente e unicamente nell’interesse dei destinatari;
- l’obbligo di diligenza: il principio supremo nell’amministrazione del denaro affidato è l’obbligo di diligenza fiduciario;
 - rigorosa separazione fra esecuzione e controllo;
 - basi decisionali comprensibili;
 - scelta accurata (disposizioni di dettaglio in questo regolamento e nel Regolamento d’investimento), istruzione e sorveglianza degli incaricati;
- l’obbligo d’informazione: il direttore si adopera affinché gli assicurati e i beneficiari di rendite, nonché altri gruppi di aventi diritto siano informati fedelmente e regolarmente sull’attività di gestione.

6.4. Verifica dell’integrità e della lealtà dei responsabili (art. 48g OPP 2)

Il Consiglio d’amministrazione verifica, in caso di cambiamenti nella composizione del Consiglio di fondazione, nella gestione, nell’amministrazione o nella gestione patrimoniale la lealtà e l’integrità delle persone interessate e annuncia i cambiamenti all’autorità di vigilanza. Esso verifica al riguardo l’esistenza di eventuali conflitti d’interesse.

6.5. Esclusione di conflitti d’interesse (art. 48h OPP 2)

Le persone esterne incaricate della gestione o della gestione patrimoniale o persone aventi economicamente diritto di imprese investite di questi compiti non possono essere rappresentate nel Consiglio di fondazione (valido dal periodo di nomina 2018-2023).

In caso di conflitti d’interesse puntuali il Consiglio di fondazione interessato si ricusa e il presidente del Consiglio di fondazione assume i compiti del direttore.

Contratti di gestione patrimoniale e di amministrazione che la Fondazione conclude ai fini della previdenza professionale devono poter essere sciolti di anno in anno senza pregiudizi per la Fondazione, mentre i contratti assicurativi possono essere sciolti al più tardi dopo cinque anni.

6.6. Negozi giuridici con persone vicine (art. 51c LPP e art. 48i OPP 2)

I negozi giuridici della Fondazione devono essere conclusi alle condizioni di mercato usuali.

I negozi giuridici della Fondazione con membri del Consiglio di fondazione, con datori di lavoro affiliati o con persone fisiche, incaricate della direzione o della gestione patrimoniale, nonché negozi giuridici della Fondazione con persone fisiche e giuridiche, che sono vicine alle persone summenzionate, devono essere dichiarati all’ufficio di revisione in occasione della verifica annua del conto annuale.

In caso di negozi giuridici importanti con persone vicine, il Consiglio di fondazione richiede offerte alternative, è attento nell’aggiudicazione dei mandati alla massima trasparenza e documenta il processo decisionale affinché, al momento della verifica del conto annuale, l’ufficio di revisione può procedere a una verifica irreprensibile.

Per negozi giuridici importanti il Consiglio di fondazione intende fra l’altro:

- mandati di gestione patrimoniale;
- mandati di consulenza e controlling in materia d'investimenti;
- mandato per l'ufficio centrale di deposito;
- mandati per l'amministrazione della fondazione e l'acquisizione di software;
- mandati dell'ufficio di revisione e dell'esperto in materia di previdenza professionale;
- negozi immobiliari, compresi investimenti superiori o uguali a CHF 20'000.

Per persone vicine s'intendono in particolare: il coniuge, il partner registrato, il convivente, i figli della persona assoggettata e i parenti fino al secondo grado (genitori, fratelli e sorelle, nonni, zii e zie, nipoti), nonché persone giuridiche aventi economicamente diritto.

6.7. Affari per conto proprio (art. 48j OPP 2)

Persone e istituzioni incaricate della gestione patrimoniale devono agire nell'interesse della Fondazione. Disposizioni relative agli affari per conto proprio secondo l'articolo 48j OPP 2 sono sancite nel Regolamento d'investimento della Fondazione (art. 7.1 del presente Regolamento).

6.8. Cessione di vantaggi patrimoniali (art. 48k OPP 2)

6.8.1. Indennità per attività della Fondazione e regali occasionali

Con persone e istituzioni incaricate della gestione, dell'amministrazione o della gestione patrimoniale della Fondazione sono stipulati corrispondenti contratti (contratti di lavoro, mandati, ecc.) che fissano chiaramente e definitivamente le modalità della retribuzione e il suo ammontare.

La Fondazione non conclude contratti relativi a mandati in cui la trattenuta di vantaggi patrimoniali, come *Kick-Back*, retrocessioni, provvigioni di vendita, commissioni per la cura degli effettivi e pagamenti simili di ogni tipo in relazione all'attività a favore della Fondazione da parte di mandatari è convenuta quale parte dei costi amministrativi.

Per questo motivo le persone o le istituzioni interessate devono cedere alla Fondazione senza indugio simili pagamenti o liberalità. Se le persone vicine ricevono vantaggi patrimoniali personali, questi ultimi sono trattati come vantaggi patrimoniali ricevuti direttamente dal responsabile.

Non sono considerati vantaggi patrimoniali:

- i regali occasionali che non superano l'importo di 200 franchi nel singolo caso o 500 franchi per anno civile;
- gli inviti a manifestazioni dalle quali la Fondazione trae importanti benefici e sono quindi equiparati ai regali occasionali.

I regali e gli inviti che, per caso o per anno, superano i limiti summenzionati, possono essere ammessi se ciò è approvato dal Consiglio di fondazione per il caso in questione.

6.8.2. Retribuzioni da attività esterne

Le persone e le istituzioni, che sono incaricate della gestione, dell'amministrazione e della gestione patrimoniale della Fondazione e a causa della loro attività approvata dal Consiglio di fondazione a favore della Fondazione sono attivi quali rappresentanti in seno a gremi esterni, devono cedere il compenso ricevuto per questa attività alla Fondazione.

6.8.3. Compenso per l'intermediazione di affari previdenziali (art. 48k cpv. 2 OPP 2)

Le persone e le istituzioni esterne incaricate dell'intermediazione di affari previdenziali devono informare il cliente, al primo contatto, sul genere e la provenienza di tutte le indennità

percepito per la loro attività di intermediazione. Le modalità di retribuzione devono essere obbligatoriamente fissate in una convenzione scritta da sottoporre alla Fondazione e al datore di lavoro. Sono vietati il pagamento e l'accettazione di indennità supplementari in funzione del volume, della crescita o del danno.

6.8.4. Informazione delle persone interessate

Con la consegna del presente Regolamento, i collaboratori sono informati sulle disposizioni relative alla cessione di vantaggi patrimoniali di cui all'articolo 6.8. Le persone incaricate devono essere informate come da contratto.

6.8.5. Comunicazione dei vantaggi patrimoniali

I collaboratori della Fondazione devono comunicare ogni anno quali vantaggi patrimoniali hanno percepito in relazione alla loro attività a favore della Fondazione. Le persone e le istituzioni esterne quali i gestori patrimoniali e le società dei fondi devono confermare ogni anno per scritto alla Fondazione che, nell'ambito del mandato a favore della Fondazione, non hanno ricevuto nessun pagamento da parte di terzi (secondo l'Allegato 2).

6.8.6. Restituzione di vantaggi patrimoniali e sanzioni

La Fondazione è obbligata a restituire tutti i valori pecuniari ricevuti indebitamente e ad adottare misure che possono andare dall'ammonizione alla disdetta senza preavviso del contratto di lavoro o del mandato e alla denuncia per infedeltà nella gestione patrimoniale.

6.9. Comunicazione dei legami d'interesse (art. 48l OPP 2)

Le persone e le istituzioni incaricate della gestione o della gestione patrimoniale devono comunicare annualmente i propri legami d'interesse all'organo supremo. Fra questi rientrano in particolare il ruolo di avente economicamente diritto di aziende che intrattengono una relazione d'affari con l'istituto. I membri dell'organo supremo dichiarano i propri legami d'interesse all'ufficio di revisione.

Le persone e le istituzioni incaricate della gestione, dell'amministrazione o della gestione patrimoniale dell'istituto devono fornire ogni anno una dichiarazione scritta all'organo supremo in cui confermano di aver ceduto tutti i vantaggi patrimoniali di cui all'articolo 48k OPP 2 (secondo l'Allegato 2).

7. Disposizioni particolari in materia di trasparenza e obblighi d'informare

7.1. Pubblicazione di consulenti coinvolti (art. 51c cpv. 4 LPP)

Nel rapporto annuale devono essere indicati il nome e la funzione dei periti, consulenti in investimenti e gestori di investimenti che collaborano con l'istituto di previdenza

7.2. Giustificativo delle spese di amministrazione (art. 48a OPP 2)

Nel conto di esercizio occorre indicare le seguenti spese di amministrazione:

- le spese dell'amministrazione generale;
- le spese di gestione patrimoniale; disposizioni dettagliate a questo riguardo figurano nell'articolo 9.4 del Regolamento d'investimento;
- le spese di marketing e pubblicitarie;
- le spese per l'attività di mediazione e brokeraggio;
- le spese per l'ufficio di revisione e il perito in materia di previdenza professionale;
- le spese per le autorità di vigilanza.

Le spese devono essere presentate conformemente alle raccomandazioni contabili Swiss GAAP FER 26.

7.3. Obbligo di informare (art. 58a OPP 2)

Qualora non fossero stati ancora versati i contributi regolamentari, la Fondazione deve informarne la propria autorità di vigilanza entro tre mesi dalla data di scadenza convenuta.

Prima di effettuare nuovi investimenti senza garanzia presso il datore di lavoro, qualora non fosse chiaramente stabilito che gli investimenti previsti non riguardino unicamente i mezzi da investire in virtù dell'articolo 57 capoversi 1 e 2 OPP 2, la Fondazione deve informare la propria autorità di vigilanza dei nuovi investimenti giustificandoli in maniera sufficiente.

L'istituto di previdenza deve informare senza indugio il proprio ufficio di revisione delle predette comunicazioni.

8. Disposizione finale

8.1. Riserva di modifica

Il Consiglio di fondazione ha la facoltà di modificare il presente Regolamento di organizzazione in ogni momento.

8.2. Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014 mediante decisione del Consiglio di fondazione del 31 ottobre 2013.

Il Consiglio di fondazione

Allegato 2

Fondazione collettiva Istituto clinico-terapeutico, Arlesheim

Regolamento di gestione

I. BASI

Il presente regolamento è emanato in base all'articolo 36 capoverso 4 del Regolamento della previdenza del 20.10.2007.

Esso disciplina i compiti del direttore.

II. CONDUZIONE

1 In generale

Il Consiglio di fondazione delega la conduzione operativa al direttore, sempre che la legge, l'atto ufficiale di fondazione, il presente regolamento o disposizioni legali in materia di vigilanza non dispongano altrimenti. Il direttore è responsabile nei confronti del Consiglio di fondazione ed è tenuto ad osservare le direttive.

2 Compiti del direttore

Il direttore sbriga le operazioni correnti della fondazione per incarico del Consiglio di fondazione. Ne fanno parte in particolare :

- la gestione del patrimonio ;
- l'amministrazione dal profilo attuariale ;
- la contabilità della fondazione ;
- la direzione in generale.

21 Gestione del patrimonio

211 Compiti generali

Il direttore

- sorveglia il rispetto delle condizioni quadro legali e regolamentari ;
- nomina, se lo ritiene opportuno, amministratori patrimoniali esterni per l'amministrazione dell'intero patrimonio di titoli o di parti di esso ;
- rappresenta verso l'esterno, in particolare nei confronti delle banche, la fondazione in interessi finanziari e di tecnica degli investimenti ;
- è responsabile della gestione della liquidità e del cash-management ;
- è responsabile della concretizzazione della struttura patrimoniale strategica fissata dal Consiglio di fondazione all'interno delle fasce di oscillazione tattiche ;
- è responsabile della gestione dell'elenco titoli ;

- fa periodicamente rapporto al Consiglio di fondazione sulla sua attività, in particolare sull'attività d'investimento e sul relativo risultato ;
- può coinvolgere un esperto esterno in materia di investimenti con il seguente elenco degli obblighi :
 - verifica periodica dell'opportunità della strategia d'investimento, nonché delle fasce di oscillazione tattiche secondo la capacità di rischio della fondazione ;
 - sostegno della direzione nell'elaborazione delle necessarie informazioni di conduzione all'indirizzo del Consiglio di fondazione.

212 Compiti nel settore degli investimenti immobiliari e ipotecari

Il direttore

- propone al Consiglio di fondazione gli acquisti e le vendite di immobili ;
- approva la politica in materia di canoni di locazione ;
- è responsabile della gestione delle ipoteche ;
- può delegare a terzi determinati compiti.

213 Sorveglianza e controlling

Il direttore sorveglia costantemente gli investimenti e la loro gestione. Egli fa rapporto periodicamente sui diversi contenuti della sorveglianza affinché il Consiglio di fondazione disponga di informazioni significative.

22 Amministrazione dal profilo attuariale

221 Assicurati attivi

Il direttore ha fra l'altro i seguenti compiti :

- a) inserire i dati attuariali relativi agli effettivi mediante un programma di amministrazione delle CP ;
- b) gestire i diversi conti per assicurato.
 - conti dei contributi (parti lavoratore e datore di lavoro),
 - calcolo di conformità LPP,
 - conti di depositi unici,
 - conti ausiliari per la promozione della proprietà d'abitazione e divorzi ;
- c) registrare le entrate : calcolo, attestato assicurativo, offerte di riscatto, invio dei documenti agli assicurati ed eventualmente alla divisione del personale ;
- d) registrare le uscite : calcolo, conteggio d'uscita, corrispondenza con l'assicurato e il nuovo istituto di previdenza (ev. divisione del personale), ev. comunicazione all'Amministrazione federale delle contribuzioni ;
- e) effettuare mutazioni di ogni tipo : calcoli, attestati e corrispondenza ;

- f) evadere i casi assicurativi : esame del diritto, calcolo delle prestazioni, corrispondenza, informazione e consulenza al Consiglio di fondazione / agli assicurati / alla divisione del personale ;
- g) allestire offerte, esaminare ed evadere le richieste nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazione ;
- h) esaminare, calcolare ed effettuare le mutazioni in relazione a casi di divorzio ;
- i) rilasciare informazioni attuariali di ogni tipo (riscatto, pensionamento anticipato, simulazioni, ecc.)
- j) allestire liste di deduzione di contributi della fondazione all'indirizzo dei datori di lavoro (quale base per l'elaborazione mensile degli stipendi) ;
- k) aggiornare annualmente i dati attuariali relativi agli effettivi : registrazione degli stipendi, calcolo di contributi / deduzioni dal salario e allestimento degli attestati assicurativi ;
- l) aggiornare annualmente i conti per assicurato (secondo la lettera b) ;
- m) effettuare lavori annuali di chiusura a livello attuariale :
 - allestire elenchi e valutazioni degli effettivi quale base per la chiusura dei conti (per la contabilità finanziaria, la revisione e gli esperti CP) ;
 - assicurare i dati storici (archiviazione).

222 Beneficiari di rendite

Il direttore ha fra l'altro i seguenti compiti :

- a) inserire i dati dei beneficiari di rendite mediante un apposito programma di amministrazione delle CP ;
- b) registrare le nuove entrate ;
- c) registrare le uscite ;
- d) approntare e sorvegliare i pagamenti ai beneficiari di rendite (mediante apposito programma CP) ;
- e) verificare annualmente l'effettivo dei beneficiari di rendite ;
- f) adeguare le rendite in seguito alla ripartizione delle eccedenze (secondo la decisione del Consiglio di fondazione) ;
- g) assicurare i dati storici (archiviazione) .

Fra i lavori amministrativi in ambito attuariale rientrano in particolare anche l'allestimento di una documentazione corretta dal profilo tecnico relativa ai compiti da sbrigare, i chiarimenti necessari alla gestione di tali lavori, nonché la cura e l'aggiornamento del software per CP impiegato (programma di amministrazione delle CP per assicurati attivi e beneficiari di rendite).

23 Contabilità della fondazione

Il direttore ha fra l'altro i seguenti compiti :

- a) richiedere le prestazioni di libero passaggio in caso di nuove entrate ;

- b) pagare l' avere d' uscita in caso di uscite ;
- c) pagare prestazioni, compresi casi di divorzio e richieste nell' ambito della promozione della proprietà d' abitazione ;
- d) predisporre e sorvegliare il traffico dei contributi fra gli istituti e la fondazione ;
- e) predisporre e sorvegliare il traffico di pagamenti fra la fondazione e
 - gli istituti,
 - gli assicurati (entrate e uscite, nonché mutazioni di ogni genere),
 - i beneficiari di rendite,
 - le banche e l' amministratore del patrimonio (investimento patrimoniale),
 - l' amministrazione immobiliare,
 - le autorità fiscali,
 - le autorità e gli uffici,
 - altri incaricati dalla fondazione.
- f) verificare mensilmente i pagamenti correnti delle rendite ;
- g) raccogliere e archiviare tutti i giustificativi concernenti il traffico dei pagamenti ;
- h) tenere la contabilità finanziaria ;
 - conto degli introiti e delle spese ;
 - bilancio ;
- i) coordinare la pianificazione della liquidità ;
- j) fornire tutte le informazioni ai servizi di controllo e all' esperto CP ;
- k) formulare proposte di utilizzazione del ricavato.

24 Gestione generale degli affari

Il direttore ha fra l' altro i seguenti compiti :

- a) preparare e partecipare a tutte le sedute del Consiglio di fondazione ;
- b) tenere il verbale delle sedute del Consiglio di fondazione ;
- c) curare le relazioni e sbrigare, eventualmente d' intesa con il Consiglio di fondazione, tutta la corrispondenza con
 - gli amministratori del patrimonio,
 - i *custodian* (o banche depositarie),
 - l' amministrazione immobiliare,
 - l' autorità di vigilanza,
 - il registro di commercio,
 - il fondo di garanzia LPP,
 - l' istituto collettore LPP,
 - le statistiche per l' UFAS e il Cantone (statistiche),
 - l' Amministrazione delle contribuzioni,
 - i destinatari e
 - i terzi ;

- d) collaborare con l'esperto di previdenza professionale e l'ufficio di controllo ; il direttore rende attento il Consiglio di fondazione quando la collaborazione con l'esperto o l'ufficio di controllo è necessaria. Egli assicura inoltre che questi siano consultati ;
- e) elaborare d'intesa con gli uffici coinvolti una pianificazione delle scadenze finalizzata all'allestimento della chiusura dell'esercizio, della revisione, della presentazione del rapporto e dell'informazione degli assicurati. Egli si adopera affinché le scadenze siano rispettate ;
- f) allestire la chiusura annua e il rapporto annuo ;
- g) eseguire il regolamento e le decisioni del Consiglio di fondazione. Le modifiche e i provvedimenti decisi sono attuati e sorvegliati dal direttore ;
- h) informare gli istituti e gli assicurati ;
- i) trattare con gli istituti (datore di lavoro e divisione del personale).

25 Scadenze

Il direttore si impegna a lavorare in modo ineccepibile e, in particolare, a osservare le scadenze fissate . Egli deve :

- allestire il conto annuale della fondazione di previdenza al più tardi entro il 31 maggio ;
- redigere il rapporto trimestrale della direzione entro la fine del mese successivo ;
- pagare le rendite correnti alle date definite di ogni mese ;
- allestire gli attestati assicurativi annuali entro la fine di febbraio del nuovo anno.

Nell'adempimento di altri compiti, la direzione si impegna inoltre a osservare i termini convenuti e a contenere al minimo la quota d'errore.

Arlesheim, aprile 2008

Il Consiglio di fondazione

Allegato 5

Fondazione collettiva Istituto clinico-terapeutico, Arlesheim

Regolamento di elezione

BASI

Il presente regolamento è emanato in virtù dell'articolo 35 capoverso 2 del Regolamento della previdenza del 22.10.2007.

Art. 1 Campo d'applicazione

- 1.1 Le disposizioni del presente regolamento si applicano alla nomina dei rappresentanti dei lavoratori nel Consiglio di fondazione della Fondazione collettiva Istituto clinico-terapeutico (di seguito Fondazione).
- 1.2 Le presenti disposizioni non si applicano alla nomina dei rappresentanti dei datori di lavoro nel Consiglio di fondazione ; questi ultimi sono nominati dalle istituzioni conformemente agli statuti della Fondazione e a prescrizioni proprie.
- 1.3 Diritti e obblighi valgono per donne e uomini in eguale misura, anche se le disposizioni del presente regolamento non si rivolgono, quanto alla loro formulazione, a entrambi i sessi.

Art. 2 Membri del Consiglio di fondazione

- 2.1 Il Consiglio di fondazione si compone complessivamente di otto membri ; gli interessi degli istituti affiliati sono adeguatamente tutelati dai rappresentanti nel Consiglio di fondazione.
- 2.2 I quattro rappresentanti dei lavoratori sono nominati in funzione dei circondari elettorali conformemente all'allegato.

Art. 3 Durata del mandato

- 3.1 Il mandato dura sei anni.
- 3.2 Il mandato dei membri eletti nel Consiglio di fondazione inizia il 1° gennaio dopo lo scadere del mandato o, dopo un'elezione sostitutiva, il primo del mese che segue l'elezione.

- 3.3 I membri nominati nel Consiglio di fondazione sono rieleggibili alla scadenza della durata del mandato.

Art. 4 Diritto di elezione ed eleggibilità

- 4.1 Hanno diritto di elezione tutti gli assicurati attivi indipendentemente dal loro domicilio.
- 4.2 Sono eleggibili quali membri del Consiglio di fondazione tutti gli assicurati attivi del proprio circondario indipendentemente dal loro domicilio che secondo la legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) sono considerati lavoratori.
- 4.3 Gli istituti possono farsi rappresentare da persone esterne.

Art. 5 Organizzazione

La preparazione e l'esecuzione delle elezioni spettano alle aziende affiliate, denominate circondari, per incarico del Consiglio di fondazione.

Art. 6 Procedura di elezione

- 6.1 Il Consiglio di fondazione è autorizzato a procedere a elezioni. Dopo aver consultato le divisioni del personale, il direttore scrive a tutti gli elettori e propone loro per circondario almeno tanti candidati quanti sono i rappresentanti da eleggere.
- 6.2 Gli assicurati aventi diritto di elezione accettano le proposte o presentano nuove proposte d'elezione.
- 6.3 Se da parte degli assicurati aventi diritto di elezione non sono presentate nuove proposte d'elezione, i candidati proposti dai circondari si considerano eletti tacitamente una volta scaduto il termine fissato.
- 6.4 Se gli assicurati aventi diritto di elezione presentano nuove proposte, i circondari eseguono un'elezione scritta che deve tener conto di tutte le proposte presentate. Si ritengono quindi eletti i candidati proposti con il maggior numero di voti. In caso di parità ha luogo una votazione decisiva.
- 6.5 Il direttore pubblica i risultati elettorali al più tardi prima della fine del mandato in corso del Consiglio di fondazione e allestisce per l'elezione effettuata un verbale all'indirizzo del Consiglio di fondazione appena eletto.

Art. 7 Uscita di un membro del Consiglio di fondazione

- 7.1 Se un membro del Consiglio di fondazione eletto dagli assicurati attivi lascia il mandato nel corso della sua durata perché si ritira o perché perde i requisiti di eleggibilità, per il mandato in corso va eletto un membro sostitutivo.
- 7.2 Per il rimanente, le elezioni successive hanno luogo secondo le stesse disposizioni e gli stessi principi delle elezioni per il rinnovo integrale.

Art. 8 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2008.

Arlenheim, maggio 2008

Il Consiglio di fondazione

Allegato 5

Allegato

Composizione del Consiglio di fondazione per il 01.01.2008

| Circondario | Istituti | Rappresentanti dei lavoratori |
|--------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| I | ITA WEGMANN KLINIK, Arlesheim | 2 |
| II | KINDERHEIM SONNENHOF, Arlesheim | 1 |
| III | LA MOTTA, Brissago | 1 |
| Totale | | 4 |

L'elezione dei rappresentanti dei datori di lavoro è effettuata dagli istituti.